CAMERA DEI DEPUTATI N. 2856

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DANIELI, PISCITELLO, SCOZZARI, NOVELLI

Soppressione della giurisdizione militare e devoluzione delle relative competenze all'autorità giudiziaria ordinaria

Presentata il 10 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La sentenza del tribunale militare che ha prosciolto l'ex capitano nazista Éric Priebke e le vicende che hanno caratterizzato l'*iter* processuale, sono l'ennesima riprova della ormai intollerabile sopravvivenza di una giurisdizione militare, retaggio di un'epoca passata e di ideologie antidemocratiche.

È ormai venuto il tempo che il Parlamento ponga fine a tali storture eliminando la giurisdizione speciale militare e procedendo nel contempo alla devoluzione delle sue competenze alla giurisdizione ordinaria; ciò in linea con la tendenza più generale che si pone l'obiettivo della unicità della giurisdizione (anche affrontando il tema del superamento della giustizia amministrativa).

Per troppo tempo nel nostro Paese si è sottovalutata l'esigenza di riportare all'interno delle funzioni proprie organi separati che oggi sono pienamente integrabili nell'ordinamento costituzionale.

La « disattenzione » verso questi problemi da parte del legislatore è di vecchia data. Le timide risposte legislative promosse nella VI legislatura sono state accantonate: i progetti di legge n. 42 e n. 825 in tema di diritti politici e civili dei cittadini appartenenti alle Forze armate, così come la proposta di legge n. 473 per la istituzione di una Commissione di inchiesta e di studio sulle tematiche dei codici militari, del regolamento di disciplina e sull'organizzazione delle giustizia militare. Ma ancora più grave è che il Parlamento abbia di fatto disatteso gli impegni di avviare celermente la revisione della legislazione penale militare secondo le disposizioni contenute nella sentenza n. 16 del 1978 della Corte costituzionale che aveva dichiarato inammissibili le richieste referendarie sottoscritte da oltre 700.000 cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

SOPPRESSIONE DELLA GIURISDIZIONE MILITARE

ART. 1.

1. La giurisdizione militare è soppressa in tempo di pace.

ART. 2.

1. Alla autorità giudiziaria ordinaria è devoluta la cognizione su tutti i reati già di competenza della giurisdizione militare in tempo di pace.

2. I procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono rimessi all'autorità giudiziaria ordinaria nello stesso stato e grado.

ART. 3.

1. Il ruolo dei magistrati militari ed il Consiglio della magistratura militare sono soppressi.

2. I ruoli dei funzionari e collaboratori delle cancellerie militari e degli assistenti giudiziari militari ed il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari sono soppressi.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, i decreti legislativi per l'attuazione della stessa e per disciplinare il trasferimento dei magistrati militari in servizio nei ruoli della magistratura ordinaria e del personale delle cancellerie e delle segreterie militari e degli assistenti giudiziari militari nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia.

CAPO II

ISTITUZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE

ART. 4.

1. Presso i tribunali di Torino, La Spezia, Verona, Padova, Roma, Bari, Cagliari e Palermo, e nelle corrispondenti corti d'appello, sono istituite sezioni specializzate per la giustizia penale militare.

2. Le sezioni di cui al comma 1 hanno cognizione, rispettivamente, in primo e secondo grado, per i reati militari commessi nelle attuali circoscrizioni dei tribunali militari territoriali e delle sezioni distaccate di Corte di appello istituite nelle medesime sedi.

3. Alle sezioni specializzate sono assegnati in qualità di esperti in materia militare, ufficiali superiori o ufficiali generali o gradi corrispondenti delle Forze armate, estratti a sorte dagli elenchi trasmessi dagli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e nominati giudici militari su delibera del Consiglio superiore della magistratura. L'incarico ha durata triennale.

4. I collegi giudicanti delle sezioni specializzate sono costituiti con la partecipazione di un giudice militare di grado non inferiore a quello dell'imputato.

CAPO III

ABROGAZIONE DI NORME, DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DISCIPLINARE

ART. 5.

1. Sono abrogate le norme relative all'ordinamento giudiziario militare di pace di cui alla parte I del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, nonché le leggi 7 maggio 1981, n. 180, e successive modificazioni, e 30 dicembre 1988, n. 561, ed ogni altra, disposizione concernente l'autorità giudiziaria militare in tempo di pace.

2. Sono abrogate le norme della legge 11 luglio 19878, n. 382, incompatibili con la presente legge.

3. Sono abrogati gli articoli 20, 40, 41, 45 e 48 del codice penale militare di pace.

ART. 6.

1. L'articolo 61 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 61. – *(Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva).* — L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice ordinario. L'esecuzione della pena e lo stato dei detenuti sono regolati dalla legge e dai regolamenti penitenziari ordinari ».

2. Restano valide le disposizioni della legge 29 aprile 1983, n. 167, e successive modificazioni relative all'affidamento in prova del condannato militare.

ART. 7.

1. I provvedimenti disciplinari a carico dei militari non possono consistere nella privazione della libertà personale con la restrizione in celle, camere o luoghi di punizione. La limitazione della libertà di movimento del militare imposta con provvedimenti disciplinari può riguardare solo l'esclusione di determinate attività ricreative e la libertà di movimento al di fuori delle caserme.

ART. 8.

1. È abrogato l'articolo 9 del codice penale militare di guerra.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.